

**FIDEIUSSIONI****Aggiornamento Nr. 08 del 01 settembre 2023****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

|                                                                        |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione e forma giuridica                                        | Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.                                                         |
| Sede legale                                                            | Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO                                                     |
| Capitale Sociale                                                       | €. 39.241.087,50 i.v.                                                                      |
| Telefono                                                               | 0734 2861                                                                                  |
| Telefax                                                                | 0734 286201                                                                                |
| Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia    | 5102                                                                                       |
| Codice ABI                                                             | 6150.7                                                                                     |
| Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA | 00112540448                                                                                |
| Sito Internet                                                          | <a href="http://www.carifermo.it">www.carifermo.it</a>                                     |
| Indirizzo di posta elettronica                                         | <a href="mailto:direzione@carifermo.it">direzione@carifermo.it</a>                         |
| Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)                       | <a href="mailto:direzione.carifermo@legalmail.it">direzione.carifermo@legalmail.it</a>     |
| Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce                            | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi<br>e al Fondo Nazionale di Garanzia |

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO****Struttura e funzione economica**

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la Cassa, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Cassa stessa dal debitore principale e derivanti, nel caso di fideiussione specifica, da una specifica obbligazione bancaria e, nel caso di fideiussione omnibus (o generale), da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito a meno che la fideiussione non sia limitata ad una quota di debito, nel qual caso, ognuno dei fideiussori risponde nei limiti della propria quota e, per tale ammontare, è obbligato in solido con gli altri garanti per il pagamento del debito.

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore principale risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

**CONDIZIONI ECONOMICHE****FIDEIUSSIONI**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Costi</b>              | Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. |
| <b>Interessi moratori</b> | In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Cassa gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.                                                 |
| <b>Imposta di bollo</b>   | <i>pro-tempore</i> vigente                                                                                                                                                                                                                               |

**CLAUSOLE CONTRATTUALI****Recesso dal contratto**Fideiussione omnibus (o generale):

Il recesso del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della Cassa finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata presso i propri uffici e siano trascorsi n. 2 giorni lavorativi e, per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Fideiussione specifica:

Nel caso la fideiussione venga rilasciata a garanzia di un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, il recesso del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della Cassa finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata presso i propri uffici e siano trascorsi almeno n. 2 giorni lavorativi e sia anche decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Nel caso la fideiussione venga rilasciata a garanzia di un rapporto di apertura di credito a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla Cassa, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Fermo restando quanto previsto in tema di esercizio della facoltà di recesso, la completa liberazione dalla garanzia fideiussoria avverrà solo a definitiva estinzione di ogni obbligazione garantita. Peraltro resta fermo quanto previsto in ordine all'obbligo del fideiussore di rimborsare le somme incassate dalla Cassa in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovranno essere restituite in seguito ad annullamenti, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi ( c.d. "reviviscenza" ).

**Reclami**

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

**Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.**

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: [reclami@carifermo.it](mailto:reclami@carifermo.it) PEC: [reclami@pec.carifermo.it](mailto:reclami@pec.carifermo.it)

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e [www.carifermo.it](http://www.carifermo.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
  - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

## LEGENDA

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garante</b>                     | <i>E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca</i>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Debitore Principale</b>         | <i>E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca</i>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Importo massimo garantito</b>   | <i>E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale</i>                                                                                             |
| <b>Reviviscenza della garanzia</b> | <i>Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati</i>                                                               |
| <b>Solidarietà fra fideiussori</b> | <i>E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso qualcuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo</i> |
| <b>Regresso</b>                    | <i>E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca</i>                                                                                                   |